

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 72-10962/2018

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: **Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame - cat. IPPC 6.6 a)**
Sede installazione: Comune di Rivarolo (TO) – Via Rivarossa,26

Gestore : **Azienda Agricola Bracco Domenico**
Sede legale: Comune di Monteu da Po (TO) – Via Manzoni,10
C.F.: BRCDNC49A10F651P
Codice azienda: 020169

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- L'Azienda Agricola Bracco Domenico è titolare dell'AIA D.D. n. 116-47166 del 17/12/2010, come aggiornata con D.D. n. 7-5455 del 16/02/12, per l'esercizio dell'allevamento di tacchini, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, in data 29/09/2017 con nota prot. n. 114225/2017 la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- sulla base dei termini definiti nel calendario, l'Azienda Agricola Bracco Domenico ha inviato in data 01/12/18, con prot. n. 147192/BA4, la documentazione per il riesame

dell'AIA;

DATO ATTO CHE:

- in data 6 marzo 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 14742 del 02/02/18, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, la Regione Piemonte-Struttura temporanea agricoltura della Città Metropolitana di Torino e risultavano assenti il comune di Rivarolo ed il Dipartimento di Torino dell'ARPA;
- durante la Conferenza di servizi è stato chiesto al gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 26/03/2018 con nota prot. 37727 è stato inoltrato agli enti convocati, il verbale della conferenza dei servizi;
- in data 09/04/2018 prot. n. 44166 sono pervenute le integrazioni richieste;

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai

sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall’art. 13 della direttiva 2010/75/UE;

- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell’istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all’attività dell’installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell’inquinamento;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l’ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall’Azienda Agricola Bracco Domenico. (prot. n. TO00PUA2018372/ del 22/03/18);

RILEVATO CHE:

- l’Azienda Agricola Bracco Domenico prosegue lo svolgimento dell’attività di allevamento in soccida di pollame, tacchini, con tecnica del tutto-pieno tutto-vuoto, con conferimento della lettiera esausta a terzi;
- l’allevamento dispone di 9 capannoni con una superficie utile di stabulazione totale pari a 11.340 mq;
- durante l’istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall’azienda e le BAT Conclusions da cui si evidenzia che risultano essere applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell’allegato al presente atto,
- risulta necessario l’adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l’adeguamento il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall’inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell’allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria tacchini:
 1. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 1 e 2.3 kg N escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
 2. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.15 e 1 kg di P₂O escreto/posto animale/anno, la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
- nell’ambito del procedimento di riesame, il gestore ha chiesto un aggiornamento dell’AIA n. 116-47166 del 17/12/10 in riferimento al numero di capi da autorizzare per i cicli di tacchini femmina aumentando da 80.000 a 85.000 animali accasati e per il numero di tacchini maschio da 40.000 a 42.500 animali accasati, così come meglio dettagliato al paragrafo 1 dell’allegato al presente atto;

- nell'ambito della riunione della conferenza di servizi, sono stati esaminati in particolare gli aspetti inerenti i seguenti punti:
 1. il gestore comunica che nel periodo natalizio possono essere svolti cicli per la produzione di tacchinelle, che vengono avviate al macello, al raggiungimento del peso finale di 4.5 kg, in circa 40-45 giorni, mediante uno sfoltimento in cicli di sole femmine;
 2. la necessità di integrazioni documentali in merito all'adozione delle BAT Conclusions in particolare sulla BAT 1, relativa al sistema di gestione ambientale, alla BAT 2c, in relazione al piano di emergenza, e sulla BAT 13, per prevenire o ridurre le emissioni e gli impatti degli odori;
 3. il gestore cede interamente l'effluente zootecnico prodotto e, pertanto non svolge la fase di stoccaggio e spandimento reflui zootecnici.
- con le integrazioni pervenute, in data 9/04/18 prot. n. 44159 a seguito della richiesta formulata durante la Conferenza dei Servizi si è preso atto in particolare :
 - della redazione del documento relativo al Sistema di Gestione Ambientale attuato in azienda, così come indicato nella BAT1;
 - del piano di emergenza adottato in azienda, esaminato anche nel sopraccitato SGA;
 - dell'applicazione della BAT13 consistente nell'utilizzare un sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche (13b) e considerando che l'azienda è esistente, ma circondata nel raggio di 1 km unicamente da recettori di tipo di agricolo -impianto di biogas ed aziende agricole con allevamento di bovini- (13a);

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare svolta dal gestore, secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R ed il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe

agricola unica del Piemonte;

- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato con la D.D. n. 116-47166 del 17/12/2010;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione ubicata nel Comune di Rivarolo in via Rivarossa 26 per l'esercizio dell'attività 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento ha versato l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo

- 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
 - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 di cui è titolare l’Azienda Agricola Bracco Domenico per l’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Rivarolo in via Rivarossa, 26, in cui è svolta l’attività di allevamento di tacchini rientrante nella categoria 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;

2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce la seguente autorizzazione ed i provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 116-47166 del 17/12/10;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Rivarolo, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 2 maggio 2018

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott. Guglielmo Filippini

NL

**Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione dell'Azienda Agricola Bracco Domenico sita in Comune di Rivarolo
ALLEGATO A**

<u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	<u>11</u>
<u>2. APPLICAZIONE BAT</u>	<u>13</u>
<u>3. CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>17</u>
<u>4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u>	<u>18</u>
<u>5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>18</u>
<u>6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29</u>	<u>19</u>
<u>7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	<u>21</u>
<u>8. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>21</u>
<u>9. EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>23</u>
<u>10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>23</u>
<u>11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u>	<u>24</u>
<u>12. EMISSIONI SONORE</u>	<u>24</u>
<u>13. REPORT AMBIENTALE</u>	<u>25</u>

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) – Installazione per l'allevamento intensivo di tacchini con più di 40.000 posti pollame sito in via Rivaross, 26 -Rivarolo	85.000 posti pollame

Presso l'impianto è svolto l'allevamento a terra su lettiera di tacchini.

Gli animali sono allevati in n. 9 capannoni a terra su lettiera con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto.

Ordinariamente possono essere svolti o cicli per l'allevamento di tacchini maschi o cicli per l'allevamento tacchini femmina. Possono essere altresì richiesti, nel periodo natalizio, cicli per l'allevamento di tacchinelle che raggiungono il peso di circa 4,5 kg in 40-50 giorni, con sfoltimento da cicli di tacchini femmine.

Nella tabella 1.2 seguente sono riassunti i dati relativi ai cicli di allevamento.

Tabella 1.2- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto

Tipo di ciclo	N. animali accasati	Peso finale (kg)	Densità (capi/mq)	Durata Ciclo (d)
Tacchino femmina	85.000	9-10	7	100
Tacchino maschio	42.500	18-20	3.5	140

Per la lettiera è utilizzata la lolla di riso.

La lettiera è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia normalmente dai 7 ai 15 giorni, è svolta la pulizia e disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).

Il gestore conferisce la lettiera esausta a terzi e, pertanto, non gestisce le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico.

La ditta soccidaante provvede alla preparazione, formulazione e consegna dei mangimi.

Nella tabella 1.3 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.3- dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	n. 12 ricoveri per un totale di 8.000 mq
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco e

	ventilazione naturale
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Non presenti
Stima emissioni in atmosfera*	Ammoniaca: - per ciclo tacchini femmine: 19,9 t/a - per ciclo tacchini maschi: 15,6 t/a
Approvvigionamento idrico	pozzo
Sistema di climatizzazione	Ventilazione naturale ed agitatori
Sistema riscaldamento	Cappe a gas

2.APLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE BAT 1		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BUONA GESTIONE BAT 2		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Trattasi di azienda agricola esistente
2b	Istruire e formare il personale	Il titolare provvede a formare il personale sui punti richiesti nelle BAT conclusions.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	E' stato adottato un piano di emergenza, esaminato anche nell'SGA
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	I sistemi di distribuzione di acqua e mangimi; i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, i silos e le attrezzature per il trasporto vengono verificati quotidianamente.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Gli animali morti vengono stoccati in apposita cella frigo interna all'installazione

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Alimentazione per fasi. La ditta soccidante provvede alla produzione ed alla consegna dei mangimi ed informa il gestore in merito ai tempi di somministrazione.
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Alimentazione per fasi. La ditta soccidante provvede alla produzione ed alla consegna dei mangimi ed informa il gestore in merito ai tempi di somministrazione.

USO EFFICIENTE DELL'ACQUA BAT 5		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>

USO EFFICIENTE DELL'ACQUA BAT 5		
5a	Registrazione del consumo idrico	Presenza dei contatori volumetrici
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Il gestore provvede ad un regolare controllo dell'impianto idrico e ad eventuali riparazioni.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Pulitori in pressione utilizzati a fine ciclo.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Utilizzo di nipples con tazzina salvagoccia, acqua disponibile ad libitum.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Regolazione giornaliera di altezza e pressione delle attrezzature per la somministrazione dell'acqua potabile.

EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE BAT 6 E 7 cfr CAPITOLO 9		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
6a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Le procedure di allevamento permettono di ridurre le aree inquinate alla superficie di stabulazione ed alle piazzole cementificate prospicienti, utilizzate per il carico/scarico degli animali.
6b	Minimizzare l'uso dell'acqua	La produzione di acque reflue è minima, unicamente imputabile al lavaggio dei ricoveri e delle attrezzature, che viene effettuata minimizzando i possibili sprechi di acqua di lavaggio.

USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA BAT8		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>

8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	<p>Presenza di centralina elettronica per il controllo automatico della temperatura interna, tramite la regolazione delle finestre. Presenza di centralina on-off per il controllo delle ventole. Si realizzano le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di confort termico per gli animali; - ventilatori con il consumo di energia specifico il più basso possibile; - la resistenza al flusso è mantenuta il più bassa possibile; - distribuzione corretta delle attrezzature di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate separatamente.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	La sostituzione della copertura esterna in fibrocemento con pannello sandwich isolato dello spessore di 50 mm ha permesso un maggiore isolamento termico dei ricoveri.
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	L'illuminazione prevede l'utilizzo di lampade a fluorescenza a risparmio energetico.
8h	Applicare la ventilazione naturale	L'allevamento possiede ampie finestre che sono utilizzate per gestire la ventilazione naturale, tramite l'utilizzo di centraline elettroniche dedicate.

EMISSIONI SONORE BAT 9 E 10_cfr CAPITOLO 12

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
9		Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico
10 c	Misure operative	<p>Si applicano le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzionamento dei convogliatori e delle coclee piene di mangime; - mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori
10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	I sistemi di ventilazione attuale sono ad elevata silenziosità e usati solo nel caso in cui la ventilazione naturale non sia sufficiente. La pompa del pozzo non emette rumori percettibili, i circolatori dell'acqua dei capannoni sono per utilizzo in abitazioni civili, quindi a bassissima emissione sonora. L'utilizzo di compressori è limitato alla pulizia delle cappe a gas.

EMISSIONI DI POLVERI BAT11_CAPITOLO 8.2

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	Sono utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> - Alimentazione ad libitum; - Applicazione lettiera fresca mediante tecnica a bassa produzione di polveri. La lettiera è applicata a inizio ciclo con metodi meccanizzati il cui utilizzo causa produzione di polveri, il cui contenimento verso l'esterno viene espletato effettuando l'operazione a finestre chiuse. Qualora sia necessario aggiungere lettiera durante il ciclo, viene effettuata manualmente.

EMISSIONI DI ODORI BAT12 E BAT13		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
12		Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno
13 a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili	Azienda agricola esistente circondata nel raggio di circa 1 km unicamente da recettori di tipo agricolo (impianto di biogas, Aziende Agricole con Allevamento bovini)
13b	Usare sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento	Vengono usate le seguenti tecniche: <ul style="list-style-type: none"> - Mantenuti animali e superfici asciutti e puliti; - Sistema di abbeveraggio con nipples e tazzina salvagoccia, per evitare bagnamenti; - Fresatura frequente della lettiera per mantenerla in condizione aerobica

EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO BAT23		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
23		Sono state ricalcolate le emissioni mediante i software Net IPPC a fronte dell'aumento del numero di tacchini maschi rispetto all'AIA da riesaminare. Ammoniaca <ul style="list-style-type: none"> - per ciclo tacchini maschi: 15,6 t/a - per ciclo tacchini femmine: 19,9 t/a

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME BAT32		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
34a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco	Come prescritto da BAT

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 5, relativo al Monitoraggio ambientale.

3.CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
9. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.
Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6.MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021, per la BAT 29 l'adeguamento è previsto dal 1 gennaio 2019. Per l'anno in corso il gestore è tenuto a proseguire il monitoraggio secondo modalità già stabilite dal precedente provvedimento di AIA.

Tabella n. 6.1: Contenuti Monitoraggio ambientale.

	<u>MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO BAT24</u>	TERMINI PER ADEGUAMENTO
<i>N</i>	BAT	
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	
	<u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA BAT25</u>	
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	
	<u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO BAT27</u>	

27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione	
MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO BAT29		
29a	Consumo idrico	1 gennaio 2019
29b	Consumo di energia elettrica	
29c	Numero di carburante	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	
29e	Consumo di mangime	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	

Tabella n. 6.2: Valori associati alle BAT per la categoria tacchini.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	1.0 e 2.3 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	0.15 –1.0 kg di P ₂ O escreto/posto animale/anno

Per quanto inerente:

- la BAT 29, i dati di consumo devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- La BAT 29d, in particolare, è necessario fornire il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfoltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3

Tabella n. 6.3:BAT 29 d

Ciclo (data inizio/fine)	Capi accasati	Capi uscita I sfoltimento	Peso finale I sfoltimento	Capi uscita II sfoltimento	Peso finale II sfoltimento	Capi in uscita a fine ciclo	Peso capi fine ciclo	Capi morti
		<i>Se effettuato</i>		<i>Se effettuato</i>				

7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA: SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 34a-Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame (cfr paragrafo 2).

Il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento quantifica le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche di stabulazione, di stoccaggio e di spandimento e non prende in esame altri fattori che possono influire sulle emissioni legati all'applicazione delle BAT applicate in azienda.

Inoltre sono stati valutati unicamente il ciclo dei tacchini maschi (2 cicli/anno) ed il ciclo della tacchina femmina (3 cicli anno), in quanto non sono disponibili i dati relativi ai cicli con sfooltimento ed alle tacchinelle.

Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse

Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	375
Terreni in ZVN (%)	0
Tipo di allevamento	Tacchino da carne a terra
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Tacchino da carne a terra-2 cicli anno-maschio (n. capi)	42.500 capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	15,6 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione tacchino maschio	13.900 kg/anno 0,33 kg/posto animale/anno
Tacchino da carne a terra-3 cicli anno-femmina (n. capi)	85.000 capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	19,9 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione tacchino femmina	18.500 kg/anno 0,22 kg posto animale/anno
Note	La lettiera viene ceduta integralmente a terzi e pertanto non vengono considerate le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT BAT 11 -Emissioni di polveri (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati

tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.

2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9.EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione, se applicabile, della BAT 6, della BAT7 -Emissioni nelle acque- (cfr paragrafo 2).

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non individua superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

E' fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso

di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* secondo le modalità definite all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

1. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
2. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti al punto 3.9, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10-*Emissioni sonore* (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Rivarolo Canavese ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n 55 del 13/07/2006 (BUR n. 31 del 3/08/2006). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

13.REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale contiene le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato del paragrafo 6 del presente provvedimento.
2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune della sede operativa.
3. Il Report Ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tali informazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.
4. Una copia del report deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

14.COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
--------	-------------------------------------	------

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione